

Il difensore e il “piano genitoriale”

MICHELA LABRIOLA

Vicedirettore della Rivista. Avvocata in Bari

BARBARA M. LANZA

Rappresentante regionale Veneto, componente del Consiglio della Scuola, avvocatessa in Verona

La riforma sul diritto di famiglia ha introdotto alcune interessanti novità, molte delle quali riguardano la filiazione e la gestione della genitorialità. Tra le altre, vi è la previsione dell'obbligo di produrre e redigere un “piano genitoriale” da parte dei difensori dei genitori in cui devono essere inseriti, sia la descrizione della vita quotidiana di figli, sia la eventuale previsione futura nella separazione dei genitori. Il lavoro fa emergere alcune criticità in ragione della necessità di alleggerire, talvolta, il dettaglio delle indicazioni, consentendo ai genitori e ai figli una maggiore negozialità sul regime di vita quotidiano. La famiglia vive, sempre, con fluidità gli eventi e il piano genitoriale deve tenere conto, altresì, delle esigenze di privacy dei minori e del rispetto delle loro scelte di vita.

The reform on family rights has introduced some interesting innovations, many of which concern filiation and the management of parenthood. Among others, there is the provision of the obligation to produce a “parenting plan” by the parents’ advocates in which both the description of the children’s daily life and any future forecast in the separation of the parents must be included. The work brings out some critical issues due to the need to sometimes lighten the detail of the indications, allowing parents and children greater negotiation on the regime of daily life. The family always experiences events with fluidity and the parenting plan must also take into account the privacy needs of minors and respect for their lifestyle choices.

La riforma ha dato i compiti a casa ai difensori dei genitori, la redazione del “piano genitoriale”.

Infatti, l'art. 473-bis.12 c.p.c. all'ultimo comma recita: *Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.*

Dal tenore letterale della norma emerge che tale incombenza debba essere perfezionata a cura del difensore di ciascun genitore.

È altresì previsto, ai sensi dell'art. 473-bis.50, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti nella sezione relativa alla separazione, divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti e tuttavia se ne possa, discrezionalmente, discostare.

Nella pratica, quindi, si è diffusa la preoccupazione per le modalità di stesura del citato documento nei procedimenti giudiziari, complice la diffusione telematica di modelli precompilati definiti in alcuni casi “di base” ed in altri “altamente strutturati”; segno di un diverso grado di complessità del conflitto familiare in essere. Molte associazioni di avvocati familiaristi, e persino il CNF, si sono prodigate nella creazione di un modello, tentando una sintesi, per fornire al professionista disorientato uno strumento già confezionato che lo sollevasse dalla fatica di fare quello che sino a quel momento ogni buon difensore stava già facendo nei propri atti a domanda congiunta o giudiziale: ossia descrivere, in senso lato, le abitudini di vita del minore per disciplinare un assetto di frequentazione rispondente ai principi della bigenitorialità o per rap-

presentare al Giudice un progetto attinente alla frequentazione alle decisioni da adottare su aspetti sanitari, scolastici o ludici controversi.

La genesi del piano genitoriale, tuttavia, dimostra come altre fossero le finalità perseguite in origine da un documento che, collocato a forza nella riforma Cartabia, ha fatto emergere delle significative criticità di cui si dovrebbe tener conto nella sua pratica elaborazione.

La sua prima apparizione risale al 2015, nel foro di Civitavecchia, a valle di un aspro contenzioso sulle modalità di frequentazione tra due genitori di una bambina molto piccola e, nel corso del quale, era stata ammessa una consulenza tecnica. Per limitare il dilagare del conflitto a conclusione dell'indagine valutativa, il consulente tecnico, positivamente sedotto da una nuova figura di ADR, il coordinatore genitoriale, ha di concerto con i genitori ed i periti di parte elaborato un piano genitoriale ove si articolava l'esercizio della responsabilità genitoriale; il controllo sulla sua corretta applicazione e sulla successiva estensione delle modalità di visita era stato affidato ad una assistente sociale che assumeva la veste di questa nuova figura.

In seguito, altri tribunali di merito hanno seguito il solco tracciato dal Tribunale di Civitavecchia, a cui va riconosciuto il merito di aver promosso una nuova figura di ADR in vicende familiaristiche dal tratto comune: un elevato livello di conflittualità, un processo valutativo in corso o in fase di conclusione, la necessità di arginare un conflitto che rischiava di perpetuarsi in un rivolo di procedimenti. Il piano genitoriale era, quindi, il perimetro entro il quale si sarebbero dovuti muovere i genitori; il coordinatore genitoriale colui che vigilava, in sostanza, sulla corretta esecuzione dello stesso. Qualora vi fosse stata la mancata adesione alla puntuale applicazione del